

(N. 2191)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI, CAPALOZZA, SACCHETTI, MAMMUCARI, VALENZI, GRAMEGNA, CARUSO, PELLEGRINI, ROASIO, BITOSSI, ZUCCA, RUGGERI e LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1962

Regolamentazione degli sfratti

ONOREVOLI SENATORI. — Più e più volte il Parlamento si è occupato dell'angosciosa questione degli sfratti, fenomeno doloroso quant'altri mai e che lungi dall'attenuarsi si fa ognor più grave, ma e malgrado le reiterate preoccupazioni e benchè l'opinione pubblica unanime reclami la concreta attuazione del diritto alla casa per ogni famiglia e respinga l'eventualità che esseri umani vengano a trovarsi sul lastrico, nulla di sostanzialmente apprezzabile è stato compiuto in proposito.

Proprio per impedire che si faccia offesa alla dignità umana ed alla integrità fisica dei cittadini, mediante questa proposta e con le modalità contemplate dai vari arti-

coli, all'inquilino, minacciato esecutivamente di sfratto, si vuol dare la possibilità di opporsi, qualora non sia in grado di procurarsi un altro alloggio nè la pubblica autorità abbia possibilità di sistemarlo convenientemente.

L'approvazione di questo nostro disegno di legge non risolve da solo il grave problema e perciò dovrebbe coincidere con il dare avvio ad un generoso programma di costruzione di case economiche e popolari, mediante la mobilitazione di tutte le risorse disponibili.

Ci auguriamo che intanto la nostra proposta sia favorevolmente accolta dalla maggioranza dei nostri colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al conduttore di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto è data facoltà di opporsi quante volte sia nella impossibilità, anche economica, di procurarsi altro alloggio e la pubblica autorità non provveda alla sua conveniente sistemazione.

Art. 2.

L'opposizione di cui al precedente articolo deve essere prodotta, a pena di decadenza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la esecuzione con citazione a comparire nel terzo giorno dalla notificazione.

L'opponente deve costituirsi in Cancelleria almeno un giorno prima di quello fissato per l'udienza.

L'opposizione è notificata nel domicilio eletto nell'atto di precetto, in difetto di tale elezione, nella Cancelleria del giudice adito.

Art. 3.

Competente a provvedere alla stessa opposizione è sempre il pretore della esecuzione.

Il Pretore, udite le parti, ed assunte, se del caso, informazioni, decide, con sentenza brevemente motivata, non oltre tre giorni consecutivi alla comparizione delle parti.

Nel caso di mancata comparizione dell'opposto, non citato in mani proprie, il Pretore può ordinare la ricitazione ad udienza fissa entro i cinque giorni successivi.

Non comparendo l'opponente l'opposizione è rigettata.

Con la sentenza il Pretore determina, in caso di accoglimento della opposizione, la durata della sospensione che non può essere inferiore ad un anno nè superiore a tre.

Art. 4.

Contro la sentenza del Pretore è dato appellare entro tre giorni.

Il Tribunale decide in Camera di consiglio, sentite le parti.